



**Agli alunni
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web dell'Istituto
Atti**

Oggetto: nuove disposizioni in materia di Covid-19. – Circolare Ministero della Salute prot. n. 51961 del 31/12/2022

Con la pubblicazione della Circolare in oggetto, il Ministero della Salute ha aggiornato le **modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.**

Si ritiene opportuno, per semplificare la gestione ed evitare interpretazioni fuorvianti, di pubblicare una sintesi della citata Circolare ministeriale – firmata dal Direttore Generale Dott. G. Rezza - che mantiene in vigore le seguenti misure basilari di prevenzione.

Facendo seguito alle Circolari n. 60136 del 30/12/2021, n. 19680 del 30/03/2022 e n. 37615 del 31/08/2022, tenendo conto dell'Ordinanza 28 dicembre 2022 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina, e considerata la recente evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di caso COVID-19.

CASI CONFERMATI

Le **persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2** sono sottoposte alla **misura dell'isolamento**, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono **sempre stati asintomatici** e per coloro che **non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi**, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare;

Per i casi che sono **sempre stati asintomatici** l'isolamento potrà terminare anche **prima dei 5 giorni** qualora un **test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.**

Per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un **periodo minimo di 5 giorni**, ma sempre **necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.**

- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
- I cittadini che abbiano fatto **ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo**, potranno **terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.**

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto **contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2** è applicato il **regime dell'autosorveglianza**, durante il quale è **obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.**

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è **raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare** per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Anna Primavera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93